Istituto Comprensivo
Senigallia Centro
Giulio Fagnani

via Maierini, 9
Tel. 071 60180
Fax 071 7912508
C.F. 83007430420

Cod. Univoco: UF80AE
Mail: anic84700a@istruzione.it
PEC: anic84700a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Delibera Collegio dei Docenti n. 59 del 30/06/2026

Delibera Consiglio d'Istituto n. 122 del 30/07/2026

Sommario

PREMESSA *3*

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E RUOLI 5

Art. 1 – Definizioni 5

Art. 2 – Oggetto e Ambito di Applicazione 6

Art. 3 – Modello di Governance e Figure Chiave 6

CAPO II – PRINCIPI GUIDA PER LA SCUOLA 7

Art. 4 – Centralità della Persona e Controllo Umano (*Human-in-the-loop*) 7

Art. 5 – Inclusione, Equità e Supporto ai Bisogni Educativi Speciali (BES) 7

CAPO III – REGOLE DI UTILIZZO PER IL PERSONALE 7

Art. 6 – Regole d'uso per i Docenti: Didattica, Progettazione e Valutazione 7

Art. 7 – Regole d'uso per il Personale ATA: Attività Amministrative e Ausiliarie 8

CAPO IV – PRIVACY, SICUREZZA DEI DATI E PRATICHE VIETATE 8

Art. 8 – Protezione dei Dati dei Minori (GDPR) e Divieti di Input 8

Art. 9 – Pratiche di AI Tassativamente Vietate 9

CAPO V – FORMAZIONE, SANZIONI E ADEMPIMENTI TECNICI 9

Art. 10 – Formazione e Sviluppo della Cultura Digitale (*AI Literacy*) 9

Art. 11 – Responsabilità e Regole Disciplinari 9

Art. 12 – Selezione dei Software e Adempimenti Amministrativi Semplificati 10

Art. 13 – Trasparenza nei confronti delle Famiglie 10

Art. 14 – Monitoraggio dei Rischi e Gestione dei Data Breach 10

Art. 15 – Disposizioni Finali, Revisione ed Entrata in Vigore 10

PREMESSA

L'Intelligenza Artificiale (AI), in particolare quella generativa, rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche più significative della nostra era, al punto da essere considerata, senza esagerazione, la quarta rivoluzione industriale. L'AI sta cambiando e continuerà a cambiare irreversibilmente il mondo del lavoro, a partire dai processi produttivi, con un impatto che si estende trasversalmente a tutti i settori.

La vera sfida, però, non è soltanto di natura tecnologica, ma riguarda principalmente la corretta gestione di questo cambiamento epocale. La capacità di governare l'adozione dell'AI è cruciale per massimizzare i benefici e ridurre i rischi, in particolare quelli legati al trattamento dei dati personali e più in generale alla tutela del patrimonio informativo dell'Organizzazione. L'innovazione portata dall'AI è talmente dirompente, dopo le rivoluzioni di Internet e dello smartphone, da influire profondamente nella vita professionale e personale di ciascuno, spesso senza la preparazione adeguata in termini di competenze e conoscenze.

La potenzialità dell'AI di analizzare enormi quantità di dati, generare contenuti e automatizzare processi complessi apre opportunità straordinarie in termini di efficienza, innovazione e competitività. Tuttavia, l'integrazione di queste tecnologie comporta anche rischi significativi per la privacy, la sicurezza dei dati, l'integrità intellettuale e il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come "AI Act", rappresenta la prima normativa europea concepita per garantire che l'intelligenza artificiale sia sicura, eticamente corretta, rispettosa dei diritti fondamentali e allineata ai valori dell'Unione Europea. A livello nazionale, la Legge 132/2025 si occupa di armonizzare lo sviluppo dell'AI recependo l'AI Act europeo e introducendo misure specifiche per settori come il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione. Tra i principi chiave della legge figurano l'antropocentrismo, la trasparenza, la sicurezza e la responsabilità umana.

In linea con le normative europee e nazionali, il presente Regolamento si propone di definire un modello di *governance* per l'Istituto, volto a favorire un uso corretto, trasparente e responsabile delle tecnologie informatiche, comprese quelle basate sulla AI. L'obiettivo è ottimizzare le attività interne, supportare e innovare i servizi offerti all'utenza, nel pieno rispetto delle leggi, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di utilizzo di algoritmi e sistemi di AI nelle organizzazioni pubbliche o private.

Le priorità sono le seguenti:

- garantire che l'utilizzo delle tecnologie sia conforme ai principi di eticità, legalità, trasparenza e responsabilità, tutelando i diritti fondamentali e le libertà di tutti gli individui coinvolti nel ciclo di vita dell'AI (collaboratori, cittadini, partner, fornitori, utenti);
- promuovere una valutazione preventiva dei rischi associati all'automazione dell'attività e dei processi, affinché i potenziali pericoli derivanti dall'introduzione di sistemi di AI siano tempestivamente identificati e mitigati.

Per una corretta implementazione, è essenziale adottare un modello di governance sistematico e integrato che garantisca il coordinamento con le procedure interne esistenti, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla sicurezza informatica, alla gestione documentale, alla trasparenza, all'accessibilità e alla qualità dei servizi digitali.

In linea con la propria missione e i valori etici che la contraddistinguono, l'Organizzazione riconosce nell'Intelligenza Artificiale uno strumento per potenziare le capacità umane (*human augmentation*), piuttosto che una mera sostituzione del giudizio critico. L'Organizzazione promuove una AI antropocentrica, in cui la tecnologia rimane sempre al servizio dell'essere umano, sotto il suo controllo e nel pieno rispetto della sua dignità.

Il presente Regolamento si propone inoltre di:

- aumentare la trasparenza nell'uso delle tecnologie, per garantire chiarezza e comprensione nell'eventuale implementazione di processi decisionali automatizzati;
- assicurare l'assunzione delle responsabilità, affinché le azioni legate all'uso dell'AI siano sempre attribuibili a soggetti umani;
- garantire che i sistemi di AI in uso nell'Istituto siano sicuri, affidabili e operanti in condizioni di massimo rispetto per la protezione dei dati personali e la sicurezza del patrimonio informativo;
- prevenire qualsiasi forma di pregiudizio o discriminazione, affinché l'AI risulti inclusiva ed equa per tutti;
- proteggere i diritti fondamentali delle persone, come il diritto alla privacy e alla non discriminazione, in ogni fase di interazione con la tecnologia.

L'Istituto si impegna inoltre ad aggiornare costantemente le proprie politiche interne, affinché siano in linea con l'evoluzione del quadro normativo, tecnologico e degli standard settoriali. L'approccio dinamico garantisce che le pratiche dell'Istituto siano sempre al passo con le sfide e le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E RUOLI

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

sistema di AI:	un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
rischio:	la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.
dati personali:	i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del Regolamento (UE) 2016/679.
dati non personali:	dati diversi dai dati personali di cui all'articolo 4, punto 1), del Regolamento (UE) 2016/679.
profilazione:	la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del Regolamento (UE) 2016/679.
deep fake:	un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona.
modello di AI per finalità generali:	un modello di AI, anche laddove tale modello di AI sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto supervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di AI utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.
sistema di AI per finalità generali:	un sistema basato su un modello di AI per finalità generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di AI.
rischio:	combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.
fornitore:	persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di AI o un modello di AI per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di AI o un modello di AI per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di AI con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.
deployer:	persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di AI sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
dati di addestramento:	dati utilizzati per addestrare un sistema di AI adattandone i parametri che può apprendere.
dati di convalida:	dati utilizzati per fornire una valutazione del sistema di AI addestrato e per metterne a punto, tra l'altro, i parametri che non può apprendere e il processo di apprendimento, al fine tra l'altro di evitare lo scarso (*underfitting*) o l'eccessivo (*overfitting*) adattamento ai dati di addestramento.
dati di prova:	dati utilizzati per fornire una valutazione indipendente del sistema di AI al fine di confermarne le prestazioni attese prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.

dati di input:	dati forniti a un sistema di AI o direttamente acquisiti dallo stesso, in base ai quali il sistema produce un output-
dati biometrici:	dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici.
utenza:	persone fisiche o giuridiche che usufruiscono dei servizi o dei prodotti offerti da un'Organizzazione sia essa pubblica o privata. Ad esempio, per le Aziende Sanitaria l'utenza è composta dai pazienti (o assistiti), per le Istituzioni Pubbliche (comuni, Province e Regioni) dai cittadini e per le Aziende Private dai clienti.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i limiti e le modalità operative per l'accesso, l'utilizzo e l'integrazione di sistemi, software e strumenti basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto.

2. Le disposizioni si applicano a tutto il personale scolastico a qualunque titolo in servizio (Dirigente Scolastico, docenti di ogni ordine e grado, personale ATA), agli studenti, agli esperti esterni, ai tirocinanti e a chiunque utilizzi i dispositivi della scuola o le piattaforme d'istituto, sia durante le attività in presenza sia nell'ambito della didattica digitale o dello studio domestico guidato.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione sia i software di AI generativa (testi, immagini, audio, video, codice) sia i sistemi specialistici o predittivi integrati nei registri elettronici, nelle piattaforme di e-learning o nei gestionali di segreteria.

Art. 3 – Modello di Governance e Figure Chiave

Al fine di garantire un controllo efficace, la struttura di governance dell'AI è così articolata:

- **Dirigente Scolastico (DS):** Rappresentante legale dell'Istituto, ha la responsabilità ultima dell'adozione formale delle tecnologie. Autorizza i software ammessi all'uso istituzionale e sottoscrive gli accordi di nomina a Responsabile del Trattamento (ex art. 28 GDPR) con i fornitori, previo parere vincolante del DPO.

- **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO / RPD):** Svolge funzioni di consulenza e vigilanza preventiva circa la conformità dei sistemi di AI alla normativa sulla privacy. Valuta i rischi connessi al trattamento dei dati dei minori ed esprime pareri sulle relative valutazioni di impatto.

- **Animatore Digitale e Team per l'Innovazione:** Operano come nucleo tecnico-pedagogico. Hanno il compito di effettuare lo *scouting* delle tecnologie emergenti, valutarne l'efficacia didattica, supportare i colleghi nella progettazione e promuovere percorsi di alfabetizzazione digitale (*AI Literacy*).

- **Docenti e Personale ATA (Utenti Finali):** Costituiscono i supervisori diretti dell'output algoritmico. Hanno la responsabilità individuale dell'uso corretto degli strumenti e della validazione umana di ogni contenuto generato prima del suo impiego interno o esterno.

CAPO II – PRINCIPI GUIDA PER LA SCUOLA

Art. 4 – Centralità della persona e controllo umano (*Human-in-the-loop*)

1. L'Intelligenza Artificiale è considerata esclusivamente uno strumento ausiliario e integrativo. Essa non può mai surrogare la funzione educativa, la sensibilità pedagogica, l'empatia e la libertà d'insegnamento del docente, né l'autonomia decisionale e discrezionale del personale della scuola.

2. Qualsiasi output generato da un sistema di AI (programmazioni, tracce d'esame, relazioni, circolari, bozze di atti amministrativi) non possiede valore ufficiale autonomo e deve essere inteso come mera **"bozza tecnica"**.

3. Il personale scolastico ha il dovere di sottoporre ogni output a una rigorosa verifica critica, correggendo errori fattuali, distorsioni logiche, pregiudizi (*bias*) o falsità (*allucinazioni*) prima di qualsiasi forma di utilizzo, archiviazione o pubblicazione.

Art. 5 – Inclusione, equità e supporto ai Bisogni Educativi Speciali (BES)

1. L'Istituto promuove l'uso dell'AI come volano per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e il superamento delle barriere linguistiche o cognitive.

2. I docenti possono utilizzare sistemi di AI appositamente autorizzati per la personalizzazione della didattica a vantaggio di alunni con disabilità (Legge 104/92), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA - Legge 170/2010) o altri Bisogni Educativi Speciali. L'AI può supportare la traduzione simultanea, la semplificazione testuale, la sintesi vocale e la creazione di mappe concettuali su misura etc..

3. È fatto divieto di utilizzare l'AI in modalità che possa isolare l'alunno dal gruppo classe o che generi discriminazioni dirette o indirette basate su genere, origine etnica, abilità o background socio-economico.

CAPO III – REGOLE DI UTILIZZO PER IL PERSONALE

Art. 6 – Regole d'uso per i Docenti: Didattica, Progettazione e Valutazione

1. **Supporto alla progettazione:** I docenti possono avvalersi dell'AI per strutturare unità di apprendimento, ideare giochi didattici, diversificare le tipologie di esercizi o generare simulazioni, a patto che tali materiali siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e con le Indicazioni Nazionali.

2. **Divieto assoluto di valutazione automatizzata:** La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, periodica e finale, è una prerogativa esclusiva, umana e non delegabile del docente e del Consiglio di Classe. È tassativamente vietato demandare all'AI l'attribuzione di voti, giudizi descrittivi, note disciplinari o l'elaborazione autonoma di profili di profitto degli studenti.

3. **Didattica dell'AI e pensiero pritico:** Qualora l'AI venga utilizzata come oggetto o strumento di attività didattica con gli studenti (ove l'età e i termini di servizio del software lo

consentano), il docente deve guidare la classe nell'analisi critica dei risultati, nell'importanza della verifica delle fonti, nel contrasto alle *fake news* e nel rispetto del diritto d'autore.

Art. 7 – Regole d'Uso per il Personale ATA: Attività Amministrative e Ausiliarie

1. Il personale amministrativo può utilizzare sistemi di AI messi a disposizione dall'Istituto per l'ottimizzazione di compiti gestionali di routine, quali lo smistamento automatizzato della posta interna, la catalogazione di documenti non sensibili, la stesura di bozze per comunicazioni standard o l'elaborazione statistica di dati aggregati.

2. Nessun documento avente rilevanza giuridica esterna o interna (ad es. decreti, determine del DS, contratti, certificati, circolari d'istituto) può essere redatto o inviato in modo interamente automatizzato. Ciascun atto deve essere controllato, validato e firmato digitalmente dal responsabile del procedimento o dal Dirigente Scolastico.

CAPO IV – PRIVACY, SICUREZZA DEI DATI E PRATICHE VIETATE

Art. 8 – Protezione dei Dati dei Minori (GDPR) e Divieti di Input

1. **Regola dell'anonimato nei Sistemi Pubblici:** È rigorosamente vietato inserire all'interno di sistemi di AI generalisti, gratuiti o accessibili liberamente dal web (es. versioni free di ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney etc.) dati personali identificativi degli alunni. È vietato immettere: nomi, cognomi, codici fiscali, date di nascita, fotografie, registrazioni vocali, video, indirizzi o dettagli sul nucleo familiare.

2. **Tutela dei dati sensibili e documentazione riservata:** Le informazioni relative alla salute, alla situazione psicologica, ai provvedimenti disciplinari, nonché la documentazione ultrasensibile come i **PEI (Piani Educativi Individualizzati)** ei **PDP (Piani Didattici Personalizzati)**, **non devono in nessun caso** essere caricate, analizzate o elaborate tramite sistemi di AI, a meno che l'Istituto non abbia acquistato licenze specifiche "Enterprise" o "Educational" protette, dotate di crittografia e di accordi scritti che vietino espressamente al fornitore l'utilizzo dei dati per l'addestramento dei propri modelli algoritmici.

3. **Ambiente Digitale Protetto:** Per qualsiasi attività istituzionale o didattica, il personale e gli alunni devono utilizzare prioritariamente gli strumenti di AI integrati all'interno della suite scolastica (es. Google Workspace for Education o Microsoft 365 Education nei profili gestiti dall'Amministratore di sistema della scuola), che garantiscono un perimetro protetto di tutela della privacy.

Art. 9 – Pratiche di AI Tassativamente Vietate

All'interno dell'Istituto Comprensivo e in tutte le attività a esso collegate è vietato:

1. **Generazione di Deep Fake:** Creare, alterare o diffondere immagini, file audio o video mediante tecniche di manipolazione artificiale volte a simulare dichiarazioni o comportamenti falsi di alunni, docenti, personale ATA o genitori. Tale condotta, se finalizzata alla derisione o alla diffamazione, si configura come reato ed è perseguibile quale atto di cyberbullismo (Legge 71/2017).
2. **Profilazione comportamentale e Social Scoring:** Utilizzare sistemi di AI volti a monitorare, tracciare o profilare psicologicamente il comportamento sociale, emotivo o attitudinale degli studenti al di fuori di specifici screening clinici autorizzati dalle autorità sanitarie e dalle famiglie.
3. **Violazione del Diritto d'Autore:** Alimentare i sistemi di AI con testi interi di libri di testo protetti da copyright, saggi o opere d'ingegno terze senza licenza, nonché presentare come propri elaborati interamente prodotti dall'AI (plagio).

CAPO V – FORMAZIONE, SANZIONI E ADEMPIMENTI TECNICI

Art. 10 – Formazione e sviluppo della cultura digitale (*AI Literacy*)

1. L'Istituto si impegna a inserire un piano di formazione d'istituto con specifici percorsi formativi sull'AI, destinati a tutto il personale docente e ATA.
2. La formazione deve coprire non solo gli aspetti operativi e tecnici (es. *prompt engineering* per la scuola), ma deve focalizzarsi prioritariamente sugli aspetti etici, sulla sicurezza dei dati, sull'individuazione dei bias algoritmici e sulle metodologie didattiche per educare gli alunni a un uso critico e non passivo della tecnologia.

Art. 11 – Responsabilità e Regole Disciplinari

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento costituisce obbligo di servizio per il personale docente e ATA, ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei rispettivi CCNL di comparto.
2. Per gli studenti, la violazione delle regole d'uso degli strumenti tecnologici e delle disposizioni sull'AI comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, graduate in base alla gravità dell'infrazione e all'età dell'alunno.
3. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili derivanti dall'uso illecito o dannoso dei sistemi tecnologici.

Art. 12 – Selezione dei software e adempimenti amministrativi semplificati

1. La selezione dei software che integrano funzioni di AI deve avvenire nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e delle linee guida AgID. L'Istituto esige dai fornitori dichiarazioni di conformità all'AI Act europeo per i sistemi a rischio limitato o minimo.

2. Al fine di non sovraccaricare i docenti e la segreteria di adempimenti burocratici, le valutazioni tecniche obbligatorie per legge — tra cui la Valutazione dell'Impatto Algoritmico (AIA), la Valutazione dei Diritti Fondamentali (FRIA) e la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) — sono redatte **"una tantum" in via centralizzata** dal Dirigente Scolastico con l'ausilio tecnico del DPO. Esse vengono associate ai contratti di acquisto delle piattaforme e conservate agli atti della scuola.

Art. 13 – Trasparenza nei confronti delle Famiglie

1. L'Istituto garantisce alle famiglie la massima trasparenza sull'uso dell'AI nella didattica. Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e nelle informative privacy sul sito web della scuola viene specificato quali sistemi algoritmici sono adottati e per quali finalità pedagogiche.

2. Ogni volta che, ad esempio, un avviso ufficiale, una circolare o un qualsiasi materiale didattico sia stato generato in modo prevalente tramite AI, l'Istituto appone una chiara dicitura di trasparenza (es. *"Testo elaborato con il supporto di sistemi di AI e validato dal responsabile del procedimento"*), promuovendo la cultura dell'onestà tecnologica.

Art. 14 – Monitoraggio dei rischi e gestione dei data breach

1. Qualora un utente (docente, ATA o studente) rilevi che un sistema di AI approvato dalla scuola mostra comportamenti anomali, produce risposte gravemente errate, offensive, non adatte ai minori o discriminatorie, ha l'obbligo di sospenderne l'utilizzo e segnalarlo tempestivamente all'Animatore Digitale.

2. Nel caso in cui si verifichi un incidente informatico che comporti la perdita, il furto o la diffusione non autorizzata di dati personali tramite un software di AI (es. l'esposizione dei dati del Registro Elettronico), il Dirigente Scolastico attiva immediatamente la procedura di **Data Breach** ex artt. 33 e 34 del GDPR, procedendo alla notifica al Garante della Privacy entro 72 ore e alla comunicazione formale alle famiglie degli alunni coinvolti, laddove il rischio sia elevato.

Art. 15 – Disposizioni finali, revisione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è flessibile e dinamico. Viene riesaminato con cadenza periodica (almeno biennale) per essere adeguato alle repentine evoluzioni della tecnologia, alle circolari del Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.

2. Entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto la sua pubblicazione ufficiale all'Albo Online e nella sezione "Carte della scuola" del sito web istituzionale.